



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria

N. 13

del 07.05.2010

Variante non sostanziale del P.U.E. del Comparto B2.3 del P.R.G.C. – Approvazione.

L'anno duemiladieci il giorno **sette** del mese di **maggio** con inizio alle ore 17,35 e prosiegua, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 30.04.2010, si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Comunale, Avv. Camporeale Nicola – Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Michele Camero – Segretario Generale**.

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

AZZOLLINI Antonio		- SINDACO -	
<i>Consiglieri</i>		<i>Consiglieri</i>	Presente
CAMPOREALE Nicola	Presente	SQUEO Mauro	Presente
MASTROPASQUA Pietro	Presente	SGHERZA Raffaele	Presente
LATINO Angela Paola	Presente	GIANCASPRO Mauro	Presente
DE CEGLIA Vito	Presente	SALVEMINI Giacomo	Presente
MEZZINA Giovanni	Presente	ABBATTISTA Giovanni	Presente
MARZANO Angelo	Presente	DE CANDIA Giuseppe	Presente
LA GHEZZA Raffaele	Assente	PATIMO Saverio	Presente
SCARDIGNO Leonardo	Presente	DI MOLFETTA Michele	Assente
CIMILLO Benito	Presente	AMATO Giuseppe	Assente
ARMENIO Leonardo	Presente	MINUTO Anna Carmela	Presente
ANDRIANI Antonio	Presente	PIERGIOVANNI Nicola	Assente
LA FORGIA Domenico	Presente	SIRAGUSA Leonardo	Assente
GIANCOLA Pasquale	Assente	CLAUDIO Adele Maria S.	Presente
SPACCAVENTO Mauro	Presente	DE ROBERTIS Mauro	Presente
DE GENNARO Giovannangelo	Assente	PORTA Giovanni	Presente

Presenti n . 24 Assenti n. 07

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in prima convocazione, dichiara aperta la seduta.

Sono, altresì, presenti in aula l'Assessore all'Urbanistica – avv. P. Uva e il Dirigente del Settore Territorio – ing. R. Altomare.

Dell'intero dibattito, registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna, è reso verbale a parte.

Introdotta dal Presidente del C.C., svolge la relazione illustrativa l'Assessore all'Urbanistica – avv. P. Uva.

(Si dà atto che durante la relazione sono entrati in aula i Consiglieri Piergiovanni N. e De Gennaro G. ed è uscito il Cons.re Patimo S.- **Consiglieri presenti n. 25**).

Aperta la discussione, intervengono i Consiglieri Salvemini G., Giancaspro M., De Candia G. e Piergiovanni N.-

Esauriti gli interventi il Presidente del C.C. pone in votazione il provvedimento in oggetto nel suo complesso e stante l'esito favorevole della votazione stessa, dà atto che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 15 del 29-30/03/2004 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Urbanistico esecutivo del Comparto B2.3 del P.R.G.C. a norma dell'art.8 L. 18/04/62 n.167;
- il PUE del Comparto B2.3 non necessitava del parere della Regione Puglia – Settore Lavori Pubblici – struttura tecnica provinciale di Bari previsto dall'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 entrato in vigore il 25.10.2005;
- tra i soggetti proprietari delle aree del richiamato comparto speciale, figura anche l'Impresa Edile Consiglio Giacinto titolare di un suolo di mq. 998,00;
- la porzione di suolo di cui sopra, applicando l'indice di fabbricabilità del 1,5 mc/mq praticato sul comparto speciale, determina una volumetria di mc 1.497,00 assegnata alla pal. "G" nell'ambito del suolo ex sede dell'Opificio Legnami Sud;
- anche il Comune di Molfetta, per effetto della proprietà di suolo riveniente dalle strade comunali, è risultato titolare di volumetria indicata come "palazzina comunale" pari a 1.590,03 mc e posizionata sull'originario suolo della sopra citata Impresa Edile Consiglio Giacinto;
- detta proprietà comunale risulta essere stata alienata, alla medesima Impresa Giacinto Consiglio, a seguito di asta pubblica;
- l'Impresa Consiglio detiene a oggi una disponibilità di mc. 3.087.03;
- in data 18.07.08 prot. n. 40952 la citata Impresa ha presentato il progetto di realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni sul suolo di proprietà ex comunale contenete lo spostamento e l'accoramento della volumetria ottenendone l'approvazione in linea tecnica in data 02.07.2009;
- detto accorpamento di volumetria consente di ridurre il carico edilizio sul suolo del comparto B2.3 che è di appena 3.000 mq circa e che le altre palazzine del comparto risultano essere già tutte posizionate con rispetto delle relative distanze, giusta nota del Dirigente del Settore Territorio n. 22021 del 14.04.2008;
- il Sig. Giacinto Consiglio - titolare della omonima ditta – in data 04.09.2009 ha richiesto l'attivazione della procedura di variante non sostanziale del PUE del comparto B2.3 al fine di accorpare le richiamate volumetrie modificando lo skyline di progetto con la realizzazione di un fabbricato più alto di quello previsto dal PUE approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 29-30.03.2004 allegando un progetto intitolato: *"Progetto di realizzazione di una fabbricato per civili abitazioni, sul suolo di proprietà ex comunale nel comparto*

urbanistico speciale B2.3 mediante lo spostamento e l'accorpamento della volumetria di proprietà della ditta Consiglio con la volumetria di proprietà ex comunale", composta da:

- Tav. 5 – Sistemazione urbanistica planovolumetrico dell'intera zona;
- Tav. 6 – Skyline;

Constatato che, per quanto riguarda il rispetto delle altezze previste dalle N.T.A. ed il rispetto dell'art. 11 del D.L. n.115 del 30.05.2008, non sono stati riscontrati motivi ostativi in tal senso;

Ritenuto che il Progetto in esame risponde a quanto previsto dalla Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.;

Visto l'art. 20 comma 5 delle L.R. n. 20/2001 che prevede *"I PUE di cui al comma 1 dell'art. 15, nelle more della definizione del DRAG di cui all'art. 4, sono formati secondo le disposizioni stabilite della L.R. n. 56/1980"*;

Visti gli artt. 15, 16, 17 e 18 della L.R. 27 luglio 2001 n. 20 e s.m.i.;

Preso atto che le variazioni proposte non incidono sul dimensionamento globale del Piano Urbanistico Esecutivo e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico;

Preso atto, altresì, che l'intervento proposto non modifica le obbligazioni assunte dai proprietari degli immobili inseriti nel comparto B2.3 nella Convenzione stipulata in data 7 aprile 2005;

Visto il parere della 1^a Commissione Consiliare (Urbanistica), espresso in data 5.05.2010, verbale n. 25;

Assunto il parere favorevole espresso sul provvedimento dallo stesso Dirigente Settore Territorio ai sensi dell'art. 49 del D.to Leg.vo n. 267/00 e dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.to L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli n. 19, contrari n.04 (Salvemini, Abbattista, De Candia e Porta), astenuti n.02 (Piergiovanni e De Robertis) espressi in forma palese da n. 23 Consiglieri votanti su n. 25 Consiglieri presenti;

d e l i b e r a

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato:

Approvare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 27 luglio 2001 n. 20, comma 10, la variante, non sostanziale, al PUE del Comparto B2.3 approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29-30.03.2004 secondo il progetto denominato: *"Progetto di realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni, sul suolo di proprietà ex comunale nel comparto urbanistico speciale B2.3 mediante lo spostamento e l'accorpamento della volumetria di proprietà della ditta Consiglio con la volumetria di proprietà ex comunale"*, composto da:

- Tav. 5 – Sistemazione urbanistica planovolumetrico dell'intera zona;
- Tav. 6 – Skyline.

Ad esecutività intervenuta, il presente provvedimento sarà trasmesso al Settore Territorio per gli adempimenti di competenza che dovranno essere curati dal responsabile del procedimento individuato nell'ing. Rocco Altomare, Dirigente dello stesso Settore.

In pubblicazione dall'11.05.2010